

COMUNE DI SAMARATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 17 dicembre 2018
Modificato con deliberazione consiliare n. 28 dell'8 luglio 2019

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Finalità
Art. 2	Interpretazione del regolamento
Art. 3	Sede delle riunioni del Consiglio Comunale
Art. 4	Adempimenti nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative
CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	
Art. 5	Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 6	Poteri del Presidente del Consiglio
Art. 7	Costituzione dei Gruppi Consiliari
Art. 8	Conferenza dei Capigruppo
CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI	
Art. 9	Modalità di costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 10	Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 11	Insediamiento, funzionamento e convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 12	Commissioni speciali e Commissioni Speciali di inchiesta
CAPO IV I CONSIGLIERI COMUNALI	
Art. 13	Riserva di Legge
Art. 14	Diritto d'iniziativa
Art. 15	Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
Art. 16	Diritto di accesso, di informazione e rilascio copia atti comunali
CAPO V ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	
Art. 17	Diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 18	Divieto di mandato imperativo
Art. 19	Partecipazione alle adunanze
Art. 20	Astensione obbligatoria
Art. 21	Responsabilità personale
Art. 22	Funzioni rappresentative
CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 23	Convocazione - Competenza

Art. 24	Ordine del giorno
Art. 25	Avviso di convocazione
Art. 26	Modalità di convocazione del Consiglio Comunale
Art. 27	Deposito degli atti del Consiglio Comunale
Art. 28	Seduta di prima convocazione
Art. 29	Seduta di seconda convocazione
Art. 30	Adunanze pubbliche
Art. 31	Adunanze segrete
Art. 32	Consiglio Comunale "aperto"
CAPO VII SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 33	Comportamento dei membri del Consiglio Comunale e degli Assessori
Art. 34	Partecipazione degli Assessori alle adunanze.
Art. 35	Partecipazione dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in società, aziende e altri enti
Art. 36	Comportamento del pubblico
Art. 37	Svolgimento della seduta e degli interventi
Art. 38	Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 39	Durata degli interventi
CAPO VIII DISCIPLINA GENERALE DELLE INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	
Art. 40	Question time
Art. 41	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno
Art. 42	Modalità di discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni ordini del giorno
Art. 43	Mozione d'ordine
Art. 44	Mozione di sfiducia
CAPO IX VOTAZIONI	
Art. 45	Modalità di votazione
Art. 46	Votazione a scrutinio segreto
Art. 47	Votazione per appello nominale
CAPO X VERBALIZZAZIONE	
Art. 48	Partecipazione del Segretario Comunale
Art. 49	Verbale delle adunanze
Art. 50	Registrazione della seduta

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurarne il regolare e ordinato svolgimento e il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni da parte dei Consiglieri.

Articolo 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, entro un congruo termine, all'esame della Conferenza dei Capi Gruppo.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Al termine della consultazione il Presidente assume la decisione finale.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3

Sede delle riunioni del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio, o il Consigliere Anziano, in caso di prima seduta, con provvedimento motivato, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, purché sia assicurato l'accesso al pubblico e sia garantito ai Consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. La sede di convocazione deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione e per le riunioni tenute in luoghi diversi dalla sede abituale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico il giorno stesso della convocazione, attraverso i canali di comunicazione a disposizione.
4. La sala delle riunioni deve riservare appositi spazi per il pubblico.

Articolo 4

Adempimenti nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi dieci giorni – per i seguenti adempimenti:

- a. Esaminare la condizione degli eletti verificando l'eventuale sussistenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e dichiarando la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge secondo la procedura indicata dall' articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
 - b. Giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana" e discorso di insediamento.
 - c. Eleggere il Presidente del Consiglio Comunale e il Vicepresidente.
2. Dopo la nomina del Presidente, quest'ultimo assume la presidenza dell'adunanza per la prosecuzione dei lavori sui seguenti argomenti:
 - a. Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco.
 - b. Elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
 3. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
 4. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di assenza o di impedimento da parte del consigliere anziano, la presidenza viene assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità come sopra definita, occupa il posto immediatamente successivo.
 5. Entro il termine fissato nello Statuto, sentita la Giunta Comunale, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 6. Il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. Alla discussione consiliare delle linee programmatiche non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli assessori, consiglieri e gruppi consiliari, al fine di riportarle a verbale.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione a seguito della quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il Consigliere più anziano di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, o in sua assenza dal consigliere Anziano, come individuato dall'art. 3 comma 4.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, solo per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta dai due quinti dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione. La stessa

deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 6 **Poteri del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo e ne stabilisce l'ordine del giorno delle relative adunanze.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. In particolare, il Presidente:
 - a. Organizza e dirige l'attività del Consiglio Comunale predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - b. Convoca e presiede il Consiglio Comunale moderando la discussione degli argomenti e garantendo che i lavori si svolgano secondo il presente regolamento;
 - c. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento;
 - d. Ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta;
 - e. Dispone l'allontanamento dall'aula del pubblico nel caso in cui arrechi disturbo e non permetta il regolare svolgimento dei lavori del consiglio, avvalendosi delle forze dell'ordine;
 - f. Sospende i lavori consiliari in caso di disordini o di tumulto che impediscano il regolare svolgimento delle sedute;
 - g. Firma con il Segretario comunale gli atti deliberativi consiliari.

Articolo 7 **Costituzione dei Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo Consiliare.
2. Nel caso in cui sia stato eletto, in una lista, un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto, con nota sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali del gruppo, al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo e del Vice Capogruppo. Fino a tale comunicazione si considera Capogruppo il Consigliere Anziano di ogni lista.
4. Il Consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già presenti in Consiglio Comunale, costituisce il Gruppo Misto. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi confluiscono nel predetto Gruppo Misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri interessati.
5. Ad ogni Gruppo Consiliare è garantita la disponibilità di spazi, individuati dalla Giunta Comunale, ove i gruppi potranno riunirsi singolarmente in un giorno fisso con cadenza settimanale.
6. L'utilizzo di tali spazi è riservato alle attività del Gruppo Consiliare e negli stessi non è possibile organizzare incontri rivolti alla cittadinanza.
7. Sarà istituita inoltre una casella di posta elettronica per ogni gruppo consiliare.

Articolo 8

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede, dai Capigruppo Consiliari, e dai Vicecapigruppo Consiliari, che intervengono in caso di assenza e impedimento del primo.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza, ad eccezione di quelli richiesti dal Sindaco o obbligatori per legge o altre disposizioni.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei voti, in base alla forza rappresentativa del Gruppo Consiliare di appartenenza, o del Sindaco. Alla stessa possono partecipare il Sindaco e gli Assessori, il Segretario Generale o i funzionari, questi ultimi con funzioni di referenti.
4. La convocazione della conferenza avviene con avviso da trasmettere a ogni componente a mezzo posta elettronica o su piattaforma elettronica dedicata tre giorni lavorativi prima della seduta.
5. La conferenza dei Capigruppo è validamente costituita quando sono presenti i rappresentanti di almeno una forza politica di maggioranza e una di minoranza.
6. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
7. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo Consiliari è (equiparata) disciplinata (ad ogni effetto) con le stesse modalità delle (alla partecipazione alle sedute delle) Commissioni Consiliari Permanenti, di cui al successivo Capo III, in quanto compatibili con quanto sancito dal presente articolo.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9

Modalità di costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, può istituire con proprio atto, a norma dell'Articolo 30 dello Statuto comunale, le Commissioni Consiliari Permanenti a supporto delle attività di ciascun Assessorato. I Capigruppo Consiliari, entro sette giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione delle commissioni, designano i consiglieri di loro competenza, informando il responsabile della Segreteria Generale.
2. Nell'ipotesi in cui un gruppo consiliare non indichi il nominativo di cui al comma 1, la Commissione si insedia ugualmente, salvo che non possa essere garantito il quorum per validamente deliberare.
3. Le Commissioni sono composte da due componenti per ciascun gruppo consiliare: un membro effettivo, ed uno supplente.
4. In seno alle Commissioni, al rappresentante di ogni Gruppo consiliare sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri Comunali del Gruppo stesso in Consiglio Comunale.

5. Qualora un componente non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo consiliare, delegato a rappresentarlo.
6. La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.
7. Ogni consigliere può far parte di più commissioni.

Articolo 10

Competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni sono competenti a conoscere, in relazione alla loro specifica competenza di settore, le materie attribuite alla competenza del Consiglio comunale dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame delle proposte sottoposte al giudizio delle Commissioni si conclude di norma con un parere.
2. In particolare le Commissioni possono esprimersi sulle materie oggetto delle proposte deliberative consiliari.

Articolo 11

Insedimento, funzionamento e convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. La seduta di insediamento delle Commissioni deve essere convocata entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che le istituisce. Tale convocazione spetta al Sindaco.
2. Ciascuna Commissione, nella prima adunanza, elegge a voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, sulla base della forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza, prima il Presidente e poi il Vicepresidente. Ogni commissario può votare un solo nominativo. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
5. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, computata così come stabilito dall'art. 9, c. 4, del presente regolamento. La votazione è espressa a scrutinio palese.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Commissione (per dimissione, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
7. In caso di cessazione dalla carica del Vicepresidente, la Commissione per l'elezione del nuovo Vicepresidente è convocata dal Presidente.
8. In caso di assenza e di impedimento di entrambi, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
9. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di un numero di componenti che rappresentano un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente, in base alla forza rappresentativa dei gruppi di appartenenza.
10. Ogni Commissione dispone di un Segretario verbalizzante, scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti. Il Segretario trasmette alla Segreteria Generale il verbale per il suo inoltro ai componenti della Commissione, ai Capigruppo Consiliari, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all'assessorato di competenza, inserendolo anche sulla piattaforma informatica dedicata.
11. Il Presidente convoca la Commissione, anche su richiesta del Sindaco, dell'Assessore o del Presidente del Consiglio, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

12. La Commissione è convocata con avviso, da trasmettere a ogni componente, a mezzo posta elettronica, o su piattaforma informatica dedicata, con preavviso nel giorno della convocazione tramite sms, (o in formato cartaceo solo qualora il componente dimostri di non possedere un indirizzo di posta elettronica), tre giorni lavorativi prima della seduta, unitamente alla indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.
13. La convocazione può essere altresì richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di componenti che rappresentino un quarto dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare di appartenenza. La richiesta può pervenire anche via mail/fax/pec, sottoscritta da tutti i richiedenti, oppure con l'invio di singole mail/fax/pec di conferma della richiesta stessa pervenuta dal primo firmatario, da parte dei singoli sottoscrittori. La Commissione è convocata nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
14. La convocazione può infine avvenire per ragioni d'urgenza. In tal caso l'avviso di convocazione va comunicato per telefono a tutti i commissari almeno 24 ore prima e dovrà essere predisposta la documentazione necessaria.
15. Nel caso in cui, dopo la convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
16. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata dalla partecipazione all'adunanza della Commissione.
17. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni, con facoltà di prendere parola, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo, qualora non siano membri delle Commissioni. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono presenziare senza diritto di voto, ma con diritto di parola. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Commissione il Sindaco e gli Assessori, con facoltà di prendere la parola.
18. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Coordinatori, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali.
19. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico.
20. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente o dal suo sostituto.
21. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi di persone o di specifiche questioni di riservatezza stabilite dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, pertanto della convocazione è dato avviso al pubblico.
22. La partecipazione di tutti i componenti delle commissioni è gratuita.
23. Le Commissioni Comunali restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che le ha istituite.
24. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.
25. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di Consigliere Comunale.
26. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati, o che siano stati revocati dal rispettivo capogruppo, compreso Presidente e Vicepresidente.

27. Nel caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il membro decade e viene surrogato con altro, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 comma 1.
28. Le Commissioni possono riunirsi congiuntamente, quanto sia opportuno, per la convergenza degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano d'età.
29. Alle sedute delle Commissioni consiliari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 12

Commissioni Speciali e Commissioni Speciali di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può nominare al suo interno, Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione speciale viene designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale può altresì costituire Commissioni Speciali di inchiesta su materie di interesse comunale, indicando con precisione il fine, l'ambito di esame ed il tempo concesso. La Presidenza delle Commissioni di inchiesta è attribuita alle opposizioni con votazione in Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni di cui al comma 1 e 3 sono composte da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Segretario Generale.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo informazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime all'organo competente i propri orientamenti in merito agli atti da adottare o alle azioni da intraprendere.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 13

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata, l'entrata in carica e la convalida, le loro dimissioni, la loro decadenza e rimozione dal mandato e la loro sospensione dalle funzioni, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 14

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni materia attribuita dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Sindaco, all'Assessore e al Coordinatore competente per materia, per l'istruttoria.
3. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio ne comunica le motivazioni al Consigliere. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono presentati, prima dell'adunanza al Presidente per il tramite della Segreteria Generale, per iscritto, entro quarantotto ore, o comunque entro un termine congruo per l'espressione dei parerei dovuti. La Segreteria Generale ne cura l'immediata istruttoria, trasmettendoli al Sindaco, all'Assessore e al coordinatore competente per materia.
6. Le proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta.
7. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare fino al momento in cui la discussione è chiusa gli emendamenti depositati.
8. Non possono essere votati emendamenti con valenza tecnico-amministrativa e/o contabile che non abbiano acquisito il parere dei responsabili dei servizi, oltre quelli che modifichino la sostanza della proposta. La non ammissibilità degli emendamenti non preclude la votazione dell'argomento all'ordine del giorno.
9. Le decisioni di cui al comma precedente spettano al Presidente del Consiglio Comunale.
10. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e considera decaduti quelli uguali ad altri già votati sulla stessa proposta di deliberazione.
11. Rispetto alla disciplina dei commi precedenti è da considerarsi comunque prevalente la disciplina di presentazione di emendamenti contenuta in altri regolamenti.
12. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente question time interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 15

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. I giorni del mese di agosto non sono computati per il raggiungimento del termine.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata da una proposta deliberativa avente oggetto inerente la richiesta stessa. Nella ipotesi di cui al comma 1) qualora la seduta non si tenga in prima convocazione, per mancanza del numero legale, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio nei dieci giorni successivi alla data della prima convocazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio provvede il Prefetto, previa diffida. (Articolo 39, comma 5 del TUEL).

Articolo 16

Diritto di accesso, di informazione e rilascio copia atti comunali

1. I Consiglieri Comunali nell'esercizio del loro mandato hanno diritto di informazione e di visione degli atti, provvedimenti e documenti a disposizione del comune; essi esercitano tale diritto mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardo.
2. I Consiglieri comunali hanno altresì diritto di accesso mediante richieste di copie. Essi esercitano tale diritto con richiesta scritta, anche via mail, contenente menzione che la documentazione venga richiesta nell'espletamento del loro mandato; la richiesta deve essere riferita a documenti di pratiche identificabili.
3. Le richieste di cui al comma precedente devono essere evase entro il termine di venti giorni, anche via mail.
4. Per motivate ragioni organizzative o di difficoltà nel reperimento della documentazione l'accesso può essere differito, secondo i tempi definiti dal Coordinatore d'Area, che non devono comunque essere superiori a 14 giorni.
5. I Consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché di qualsiasi altro diritto.

CAPO V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 17

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi ed alle licenze previste dal TUEL.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, formalmente istituite e convocate. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 18

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Articolo 19

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la dovuta giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, anche mail, inviata al Presidente e alla Segreteria Generale, entro i tre giorni successivi dallo svolgimento della seduta. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dal Capo del Gruppo al quale appartiene il Consigliere Comunale assente, durante la seduta del Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Presidente o il Segretario Generale perché sia presa nota a verbale.

Articolo 20

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo e dalla Legge, devono assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo in cui si discutono e votano delibere riguardanti, direttamente o indirettamente, servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 21

Responsabilità personale

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio, nonché delle dichiarazioni rese nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità civile, penale ed amministrativa – contabile previste dalla legge in materia di pubblico impiego.

Articolo 22

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, e a quelle ove l'Amministrazione partecipa in forma ufficiale.
2. Per partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione Consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

3. La Delegazione viene costituita dalla Conferenza dei Capigruppo.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23

Convocazione - Competenza

1. Il Consiglio Comunale si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio, su proposta del Sindaco o di un quinto dei membri del Consiglio (Articolo 39, comma 2 del TUEL).
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano.

Articolo 24

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte spetta al Presidente, al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.
3. Gli argomenti sono indicati in modo sintetico ma chiaro in modo da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
4. Nella formulazione dell'ordine del giorno, gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine :
 - a. Question time;
 - b. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Gruppi Consiliari, anche con riguardo a commemorazioni e celebrazioni;
 - c. Ordini del giorno la cui trattazione dovrà esaurirsi nella prima ora della seduta;
 - d. Ratifica delle deliberazioni della Giunta Comunale;
 - e. Argomenti proposti al Presidente, dal Sindaco, dagli Assessori Comunali e dai Consiglieri Comunali;
 - f. Mozioni, interpellanze, interrogazioni e risoluzioni, la cui trattazione potrà superare i 60 minuti e di norma non potrà avvenire nella medesima seduta in cui vengono trattati i seguenti argomenti: bilancio di previsione, rendiconto, Piano del Governo del Territorio (PGT) e sue varianti generali
5. Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato, prima che siano trascorsi 90 giorni dalla sua discussione in Consiglio comunale.
6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante e viene pubblicato all'albo pretorio on line il giorno stesso della convocazione.

Articolo 25

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione. Quando si prevede che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere di urgenza.

Articolo 26

Modalità di convocazione del Consiglio Comunale

1. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

2. In caso d'urgenza, la convocazione potrà aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore, prima della seduta.
3. Nel caso in cui, dopo l'inoltro degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti urgenti, bisognerà darne avviso ai consiglieri, con un preavviso di almeno 24 ore.
4. La convocazione avviene a mezzo di avvisi trasmessi tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, oltre a sms di avviso.

Articolo 27

Deposito degli atti del Consiglio Comunale

1. Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione i files delle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali attraverso piattaforma informatica dedicata.

Articolo 28

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente accerta che il numero dei Consiglieri presenti sia sufficiente a rendere la seduta valida.
4. A tal fine il Presidente invita il Segretario a procedere alla verifica dei presenti e, qualora il numero di questi sia inferiore alla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, numero minimo necessario per la validità della seduta, dispone che siano effettuati, successivamente e con congrui intervalli di tempo, altri appelli.
5. Trascorsa un'ora da quella prestabilita per l'inizio della seduta del Consiglio senza che sia stato raggiunto il numero minimo necessario per la validità della seduta di Consiglieri assegnati, la stessa viene dichiarata deserta. In caso di seduta deserta viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Presidente il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.
7. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove lo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. L'accertamento del numero legale può essere richiesto da un singolo Consigliere.
8. Accertato il numero legale, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete. La minoranza deve essere rappresentata con un proprio Consigliere.

Articolo 29

Seduta di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. La data e l'ora sono indicati nell'avviso di prima convocazione.
2. L'avviso per quest'ultima viene inviato ai soli consiglieri assenti.
3. L'adunanza che segue ad una precedente interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
4. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge.
5. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione non possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
6. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Articolo 30

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 33.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze del Consiglio Comunale.

Articolo 31

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula, i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Sindaco ed il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 32

Consiglio Comunale "aperto"

1. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale ovvero in altro luogo, purché sia garantita la sicurezza del pubblico partecipante.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati tutti i soggetti ritenuti utili ai fini della discussione.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti delle istituzioni, degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VII SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 33

Comportamento dei membri del Consiglio Comunale e degli Assessori

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi che devono riguardare atteggiamenti, opinioni, o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento palesemente teso a recare gravi molestie o ad intralciare i lavori, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole ingiuriose, turpi o bestemmie, il Presidente gli toglie la parola, lo richiama formalmente e dispone l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un secondo formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. Approvata la proposta, se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne dispone l'allontanamento mediante ricorso alla forza pubblica previa sospensione della seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai comportamenti tenuti dagli Assessori e dal Sindaco presenti alla seduta.

Articolo 34

Partecipazione degli Assessori alle adunanze

1. Alle riunioni del Consiglio Comunale sono di norma presenti gli Assessori cui il Sindaco abbia attribuito gli incarichi attinenti gli argomenti in discussione. Possono, altresì, partecipare gli altri Assessori.
2. Gli Assessori prendono la parola e relazionano al Consiglio Comunale sugli argomenti, nelle materie di propria competenza. Nelle materie estranee alla propria competenza, l'Assessore interviene unicamente sui profili attinenti la delega.

Articolo 35

Partecipazione dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in società, aziende e altri enti

1. I Funzionari Comunali, durante la discussione degli argomenti di competenza iscritti ai lavori del consiglio comunale, possono assistere alle sedute. Il Presidente, qualora risultasse necessario, invita gli stessi a relazionare o a dare informazioni sull'argomento oggetto di discussione, anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente.
2. Possono inoltre essere invitati coloro che rappresentano il comune in società, enti o associazioni, nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire informazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i Funzionari, rappresentanti e consulenti vengono congedati, restando a disposizione, se richiesto

Articolo 36

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso, così come la registrazione audio, video e fotografica, anche parziale della seduta.
3. I rappresentanti dei mezzi di comunicazione hanno posti riservati tra quelli predisposti per il pubblico.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine durante le sedute consiliari può essere richiesta, su disposizione del Presidente del Consiglio, la presenza di idoneo servizio d'ordine e di vigilanza.
5. La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Presidente.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo e secondo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
7. Quando risultano vani i richiami del Presidente, questi dichiara sospesa la seduta e abbandona l'aula; la sospensione durerà fino a quando il Presidente non riprenderà il proprio posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 37

Svolgimento della seduta e degli interventi

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente accerta che il numero dei Consiglieri presenti sia sufficiente a rendere la seduta valida.
3. Il Consiglio, su istanza anche di uno solo dei Consiglieri, può, con votazione da adottarsi a maggioranza dei presenti, modificare la successione della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente dirige la discussione, concede la parola ai Consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. Il Presidente, introducendo gli argomenti, darà la parola al relatore o al

proponente. Dopodiché concederà la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di precedenza. E' investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine dell'adunanza, assicurando l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

5. I Consiglieri che intendono intervenire, si iscrivono a parlare, prima dell'inizio della discussione e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio. Pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente, avendo cura di trattare unicamente le proposte o gli argomenti in discussione.
6. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni. Il Presidente tuttavia, ha facoltà, di far intervenire il Sindaco o gli Assessori per rispondere su ciascuna osservazione fatta dai consiglieri, indipendentemente dall'ordine delle prenotazioni.
7. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
8. I Consiglieri prenotati a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
9. Nessun Consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento, oltre alla dichiarazione di voto e alle mozioni d'ordine.
10. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
11. E' permesso solo al Presidente di interrompere chi sta parlando; ciò per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti od all'ordine del giorno.
12. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
13. Di norma, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, oltre a rispondere a ciascun intervento o richiesta di chiarimento dei Consiglieri conclude la discussione.
14. A conclusione della discussione, un Consigliere per Gruppo Consiliare può fare la propria dichiarazione di voto, dando motivazione dell'orientamento del gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
15. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro due minuti.
16. Iniziata la votazione non può essere più concessa la parola fino all'avvenuta proclamazione del voto.
17. Non esaurendosi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tale caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno stabilito nell'avviso di convocazione. Ai Consiglieri assenti dovrà invece essere data comunicazione del proseguimento della seduta.

Articolo 38

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.
8. In nessun caso può essere riproposta una questione già respinta.

Articolo 39 **Durata degli Interventi**

1. Nessun Consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento, oltre alla dichiarazione di voto e alle mozioni d'ordine di cui all'Articolo 43 del presente regolamento.
2. La durata degli interventi su ciascun punto all'ordine del giorno non può eccedere i cinque minuti; due minuti per richiamo al regolamento (mozione d'ordine di cui all'Articolo 43). Il termine di cui al comma 2, primo periodo, è raddoppiato per la discussione generale relativa al bilancio preventivo, al rendiconto, al Piano di Governo del Territorio e sue varianti generali.
3. Quando viene superato il termine consentito per l'intervento, il Presidente può togliere la parola dopo invito a concludere.
4. La lettura di un documento durante un intervento deve rientrare complessivamente nei minuti di cui al comma 1. Il documento va consegnato al Segretario Generale per l'acquisizione a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti.
6. Gli interventi del Sindaco e degli Assessori si conformano nella durata alle disposizioni previste nei precedenti commi, fatti salvi i tempi necessari per illustrare il punto all'ordine del giorno.

CAPO VIII **DISCIPLINA GENERALE DELLE INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

Articolo 40 **"Question Time"**

1. Il "Question Time" consiste nella formulazione di quesiti su argomenti puntuali che comportino una risposta breve, posti dal Consigliere Comunale riguardo l'attività amministrativa del Comune.
2. Sono presentati al Presidente che decide insindacabilmente sulla ammissibilità delle questioni proposte.
3. I quesiti dovranno essere depositati al protocollo o trasmessi via mail non meno di 48 ore antecedenti la seduta del Consiglio Comunale.
4. I "Question Time" pervenuti sono trasmessi, a cura della Segreteria Generale, al Sindaco e all'Assessore Competente e inseriti sulla piattaforma informatica a disposizione dei Consiglieri Comunali.

5. L'ordine di discussione delle richieste corrisponde a quello della loro presentazione al protocollo, fatta salva l'alternanza delle domande tra tutti i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
6. L'esposizione del quesito da parte del proponente non può superare i due minuti.
7. Al termine della risposta, anch'essa di durata non superiore a tre minuti, è prevista una breve replica da parte del Consigliere richiedente, che si limiterà al minuto.
8. La durata massima del Question Time viene stabilita in quarantacinque minuti all'inizio della seduta consiliare, durante i quali il Consiglio opera validamente senza necessità di verifica del numero legale.
9. Se il numero delle domande depositate non consente l'esaurimento delle stesse nel corso della seduta, quelle non trattate si considerano decadute, pur vigendo per le stesse la possibilità di rideposito per le sedute successive.
10. Durante il Question Time non è prevista alcuna possibilità di presentazione o discussione di ordini del giorno o mozioni relative al tema trattato.
11. I Question Time discussi sono raccolti in un unico verbale.

Articolo 41

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal o dai Consiglieri proponenti. Dopo il loro deposito, i Consiglieri che intendono manifestare la loro adesione lo potranno fare purché li sottoscrivano entro il giorno precedente la data fissata del Consiglio Comunale, apponendone a fianco della firma la data della sottoscrizione. In ogni caso e ai fini delle modalità di discussione è considerato proponente solo il primo firmatario, il quale ha diritto alla replica.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio purché siano pervenute al protocollo del Comune entro il quinto giorno antecedente la data della lettera di convocazione del Consiglio. Interrogazioni, interpellanze e mozioni non possono essere presentate durante una seduta consiliare.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente o al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
5. L'interpellanza consiste in una domanda scritta e circostanziata rivolta da uno o più Consiglieri alla Giunta o al Sindaco per conoscere i motivi e/o gli intendimenti delle loro scelte su specifiche materie o circostanze, attinenti le competenze comunali.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. Qualora la mozione dovesse riguardare aspetti tecnici sulla stessa dovrà essere acquisito il relativo parere tecnico/contabile dei coordinatori d'area.
7. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali che investono problemi politico sociali di carattere generale. Sono presentati, in i-

scritto, almeno 48 ore prima della riunione, al Presidente del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica, nella prima ora della seduta stessa, prima delle interrogazioni ed interpellanze. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in iscritto, all'inizio della seduta.

8. Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
9. Le interrogazioni e le interpellanze che recano la richiesta di risposta scritta, non vengono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

Articolo 42

Modalità di discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno

1. Il Presidente invita il Consigliere primo firmatario a dare lettura ed illustrare l'interrogazione o l'interpellanza presentata, dando successivamente la parola al Sindaco o all'Assessore competente in materia che risponde.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o l'interpellante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no.
3. Il tempo concesso all'interrogante o all'interpellante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di cinque minuti.
4. Il Presidente invita il Consigliere primo firmatario a dare lettura ed illustrare la mozione presentata, dando successivamente la parola al Sindaco, all'Assessore competente o ai Consiglieri che si esprimono in ordine alla condivisione o meno del contenuto della mozione.
5. Sulle mozioni possono essere presentati degli emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente, prima della votazione sulla mozione.
6. Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
7. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti identici possono essere abbinate, previo assenso da parte dei proponenti.
8. Il Presidente invita il Consigliere proponente a dare lettura dell'ordine del giorno e procedere all'illustrazione per non più di cinque minuti, dando successivamente la parola al Sindaco o ad un Assessore per precisare la posizione della Giunta e a non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
9. La trattazione degli ordini del giorno non potrà superare complessivamente i 60 (sessanta) minuti dall'inizio della seduta e non potrà avvenire nella medesima seduta in cui vengono trattati i seguenti argomenti: bilancio di previsione, rendiconto, PGT e sue varianti generali.
10. Quando il numero degli ordini del giorno sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco dell'ora prevista, il Presidente può disporre che vengano esaurite al termine della seduta consiliare.
11. Non si dà corso all'interrogazione, interpellanza, mozione, risoluzione, ordini del giorno qualora il Consigliere proponente non sia presente al momento della trattazione.

Articolo 43

Mozione d'ordine

1. Sono mozioni d'ordine esclusivamente i richiami all'applicazione della legge, dello Statuto, del regolamento, al rispetto dell'ordine del giorno della seduta oppure per richiedere la

priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sul prosieguo dell'esame di un argomento e ne fanno sospendere la discussione.

2. La mozione d'ordine consiste:
 - a. Nel richiamo volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - b. Nella proposta relativa all'organizzazione dei lavori.
3. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente del Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a due minuti. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il Presidente, sentito il Segretario, approva o respinge l'istanza ivi contenuta.
5. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Presidente dispone sentiti i Capigruppo consiliari presenti.

Articolo 44

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è un atto di elevata discrezionalità attraverso il quale il Consiglio Comunale manifesta motivatamente il venir meno delle ragioni della necessaria collaborazione con il Sindaco e l'esecutivo per la realizzazione del programma di mandato.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia viene votata per appello nominale. La mozione viene approvata se votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se la mozione viene approvata, si procede all'attivazione delle procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali per lo scioglimento del Consiglio.
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta la sfiducia degli stessi.

CAPO IX VOTAZIONI

Articolo 45

Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene mediante alzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.
2. Nessun Consigliere ha la facoltà di parlare, mentre si sta svolgendo la votazione.
3. Con il proprio voto il consigliere dichiara di approvare, di non approvare o di astenersi sull'argomento posto in votazione. Nel caso i Consiglieri rifiutino motivatamente di votare, pur partecipando alla discussione in aula, nel verbale verrà indicato che "i Consiglieri non partecipano alla votazione", indicandone i nominativi.
4. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta.
5. Quando i Consiglieri Comunali sono tenuti per legge o per Statuto ad astenersi dall'esprimere il proprio voto, essi devono farne espressa dichiarazione prima di allontanarsi dall'aula.
6. Il Consigliere che entra in aula durante una votazione può esprimere il proprio voto sia nel caso in cui sia in corso l'appello nominale, sia nel caso in cui si stia procedendo al conteggio dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarata chiusa la votazione.

7. La dichiarazione di immediata eseguibilità dovrà essere espressamente votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 46

Votazione a scrutinio segreto

1. Si effettuano, di norma, votazioni per mezzo di schede segrete, per le proposte che comportino valutazioni discrezionali su persone o comunque per la loro nomina.
2. Non è richiesta la votazione a scrutinio segreto per la nomina di membri delle commissioni in cui è prevista la rappresentanza della minoranza.
3. In caso di votazioni a scrutinio segreto non è ammesso effettuare dichiarazioni di voto.
4. Qualora la votazione avvenga a scrutinio segreto, i Consiglieri non possono votare se entrano in aula dopo l'inizio dello spoglio delle schede.
5. La scheda deve essere depositata personalmente nell'urna, da parte di ciascun Consigliere.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. Il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.
8. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di apposito verbale, vanno conservate in un plico immediatamente sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 47

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale si effettua quando è richiesta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri; tale richiesta deve essere formulata prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ogni singola votazione attinente ad una deliberazione. L'appello viene effettuato dal Segretario Generale.

CAPO X

VERBALIZZAZIONE

Articolo 48

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di assistenza giuridico/amministrativo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi allo Statuto e ai Regolamenti. Su autorizzazione del Presidente interviene nel dibattito per esercitare le suddette funzioni.

Articolo 49

Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale o il Vicesegretario.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario del Comune.
4. I verbali di deliberazione di una precedente seduta si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.
5. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire, per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio Comunale accoglie le osservazioni e le pro-

poste di rettifica e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, sottoponendo le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio.

6. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
7. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale di deliberazione rettificato.

Articolo 50

Registrazione della seduta

1. Ogni seduta del Consiglio viene registrata con le modalità tecniche in dotazione.
2. Le registrazioni digitali sono conservate presso la Segreteria e Affari Generali.
3. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio Comunale. La suddetta richiesta può essere avanzata da chiunque abbia un motivato interesse.